



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 maggio 2019
(OR. en)

9446/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0116 (NLE)**

**ACP 64
FIN 365**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto riguarda la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto riguarda la delega di poteri
al Comitato degli ambasciatori ACP-UE
in merito alla decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95,
paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹ ("accordo di partenariato ACP-UE"), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1° aprile 2003 e si applica fino al 29 febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE. È necessario adottare misure transitorie qualora alla data di scadenza dell'attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sia pronto per essere applicato.
- (3) L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri adotta eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può adottare una decisione per delegare poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, compreso il potere di adottare la decisione relativa alle misure transitorie.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3

- (5) Il Consiglio dei ministri ACP-UE terrà la sua riunione ordinaria annuale a Bruxelles il 23 e 24 maggio 2019. Le misure transitorie non sono state concordate e non possono pertanto essere adottate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella sua riunione ordinaria. Non essendo prevista nessun'altra riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE prima della scadenza dell'accordo di partenariato ACP-UE e al fine di garantire che la decisione relativa alle misure transitorie sia adottata in tempo utile è necessario che la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE sia delegata al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (6) Nel corso della sua 44a sessione il Consiglio dei ministri ACP-UE dovrà adottare una decisione relativa alla delega al Comitato degli ambasciatori ACP-UE del potere di adottare misure transitorie ("atto previsto").
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE in quanto l'atto previsto è vincolante per l'Unione.
- (8) Nella presente decisione è opportuno stabilire la posizione dell'Unione per quanto riguarda l'approvazione dell'atto previsto nel Consiglio dei ministri ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 44a sessione del Consiglio dei ministri ACP-UE consiste nell'approvare la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
